



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 191                      SEDUTA DEL    25/03/2020**

**OGGETTO:** Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria - Proroga validità esenzioni e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: - Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 10 pagine

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria - Proroga validità esenzioni e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale”** e la conseguente proposta di 'Assessore Luca Coletto

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Vista** la Legge 537/1993 e ss.mm.ii;

**Visto** il Decreto Ministeriale 11.12.2009 “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria”;

**Vista** la DGR n. 866 del 26/07/2011 avente per oggetto “Attuazione delle disposizioni di cui al DM 11/12/2009 concernente la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria”;

**Vista** la DGR n. 330 del 27/03/2012 avente per oggetto “D.M. 11/12/2009 concernente la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria - Nuove modalità di attuazione”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65, in particolare l'Allegato 7 “Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo” e l'Allegato 8-bis “Elenco malattie e condizioni croniche e invalidanti”;

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissivi;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Richiamata** l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2020, n.1 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Razionalizzazione misure gestione emergenza al fine di prevenire la diffusione epidemia da Covid-19”;

**Visto** il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CODIV-19”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Richiamata** altresì l'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 4 marzo 2020, n. 3 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 nel territorio della Regione Umbria";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08 marzo 2020 che all'art. 3 comma 1 prevede che:

*"1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:*

*a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;*

*b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);*

*c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;*

*d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;"*

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che all'art. 1 comma 2 prevede che *"Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico."*

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

**Considerato** che nel territorio della Regione Umbria, ad oggi sono stati registrati oltre 557 casi di positività al CODIV-19 e oltre 2200 pazienti sono in isolamento nelle Province di Perugia e di Terni;

**Ritenuto** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra esposte ed al fine di tenere conto di eventuali difficoltà degli assistiti, dovute alla situazione emergenziale COVID-19, ad attestare il mantenimento del diritto delle esenzioni da reddito e delle fasce di reddito; delle esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza; delle iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali è prevista la scadenza, di stabilire:

- che le autocertificazioni di esenzione per reddito e delle fasce di reddito valide al 31.03.2020, conservino la propria validità sino al 31.07.2020 e, comunque, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate;

- che le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020 conservino la propria validità fino al 31 luglio 2020;

- che, previa richiesta dell'assistito, le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 conservino la propria validità fino al 31 luglio 2020.

**Dato atto**, che gli assistiti potranno avvalersi della validità dei certificati di esenzione da reddito e fascia di reddito sotto la propria responsabilità con l'obbligo di comunicare alle Azienda USL di appartenenza, anche attraverso la funzionalità telematica, le eventuali variazioni;

**Dato atto** che in ogni caso è responsabilità dello stesso assistito cui si riferisce l'attestazione comunicare tempestivamente all'Azienda USL, anche tramite la modalità telematica, la perdita del diritto all'esenzione da reddito e alla fascia di reddito;

**Dato atto** che l'assistito, comunque, è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione e della fascia di reddito, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, in base all'art 76 del DPR 445/2000;

**Considerato** che il contenuto di tutte le autocertificazioni sarà comunque oggetto di controllo ai sensi del DPR 445/2000 e secondo quanto previsto dal DM 11.12.2009;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

- 1) di prorogare fino al 31 luglio 2020 la validità delle autocertificazioni delle esenzioni da reddito e delle fasce di reddito, in scadenza il 31 marzo 2020, utili per le prestazioni rese in ambito sanitario; tali disposizioni si applicano agli assistiti che non sono presenti a nessun titolo negli elenchi relativi agli assistiti esenti da reddito o con fascia di reddito messi a disposizione dal sistema Tessera Sanitaria entro il 31 marzo 2020;
- 2) di precisare che gli assistiti sono comunque responsabili, anche penalmente, di eventuale utilizzo dell'esenzione da reddito o della fascia di reddito, al momento della prescrizione, qualora si siano modificate le loro condizioni, tali da determinare la perdita del diritto all'esenzione o alla fascia di reddito. Gli assistiti hanno l'obbligo di comunicare all'Azienda USL di appartenenza le eventuali variazioni intervenute;
- 3) di precisare che le Aziende USL, ai sensi del DPR 445/2000, sono tenute ad effettuare verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai cittadini recuperando, in caso di decadenza dal beneficio, gli importi del ticket non corrisposto per le prestazioni erogate;
- 4) di prorogare fino al 31 luglio 2020 tutte le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020;
- 5) di prorogare fino al 31 luglio 2020, previa richiesta dell'assistito, le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020;
- 6) di impegnare le Aziende Sanitarie a garantire un'adeguata comunicazione delle presenti disposizioni in favore degli operatori e professionisti coinvolti e dei cittadini interessati;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, canale Emergenza Coronavirus.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### **Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria - Proroga validità esenzioni e iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale**

L'art. 8, comma 16 della Legge 537/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni individua le condizioni che danno diritto alla esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tra le quali sono indicate anche le condizioni di esenzione per reddito.

Il Decreto Ministeriale 11.12.2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria" emanato in attuazione dell'art. 79, comma I sexies, lettera a) del D.L.112/2008, modifica sia le modalità di determinazione del diritto alla esenzione per motivi di reddito che le modalità prescrittive dell'informazione dell'esenzione stessa.

Con Deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 866 del 26/07/2011 avente per oggetto "Attuazione delle disposizioni di cui al DM 11/12/2009 concernente la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria";
- n. 330 del 27/03/2012 avente per oggetto "D.M. 11/12/2009 concernente la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria - Nuove modalità di attuazione";

la regione Umbria ha dato attuazione al Decreto Ministeriale 11.12.2009 sopra indicato.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65, definisce, tra l'altro, l'"Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo" (Allegato 7) e l'"Elenco malattie e condizioni croniche e invalidanti" (Allegato 8-bis);

La Legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", all'art. 19 (Prestazioni delle unità sanitarie locali) prevede l'iscrizione degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio hanno la residenza;

Con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissivi.

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, ha disposto, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Successivamente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020, ha previsto ulteriori misure urgenti atte a contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2020, n.1 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" sono state assunte misure di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

Successivamente sono inoltre stati emanati:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Razionalizzazione misure gestione emergenza al fine di prevenire la diffusione epidemia da Covid-19”;
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

con cui sono state rafforzate ulteriormente le misure urgenti atte a contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 all'art.12 comma 1 “Proroga validità tessera sanitaria”, stabilisce che *“La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it), realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).”*

La successiva Ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 4 marzo 2020, n. 3 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 nel territorio della Regione Umbria” ha previsto ulteriori misure di contenimento nel territorio regionale al fine di prevenire e gestire l'emergenza COVID-19.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08 marzo 2020 che all'art. 3 comma 1 ha previsto inoltre che:

*“1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:*

- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;*
- b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);*
- c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;*
- d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;”*

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” all'art. 1 comma 2 ha stabilito che *“sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”*

Sono stati infine emanati:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”.
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Si tenga conto inoltre dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia su tutto il territorio nazionale e che, in particolare, nel territorio della Regione Umbria ad oggi sono stati registrati oltre 557 casi di positività al CODIV-19 e oltre 2200 pazienti sono in isolamento nelle Province di Perugia e di Terni.

In tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, si ritiene necessario adottare sull'intero territorio regionale ogni misura di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

Considerato che, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 – dovuta al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale – si impone, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l'adozione, tra l'altro, di provvedimenti tesi a evitare l'affollamento di persone.

Per le motivazioni sopra esposte ed al fine di tenere conto di eventuali difficoltà degli assistiti, dovute alla situazione emergenziale COVID-19, ad attestare il mantenimento del diritto:

- delle esenzioni da reddito e delle fasce di reddito;
- delle esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza;
- delle iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali è prevista la scadenza;

si ritiene necessario:

- che le autocertificazioni di esenzione per reddito e delle fasce di reddito valide al 31.03.2020, conservino la propria validità sino al 31.07.2020 e, comunque, fintanto che permangono le condizioni di status e reddito autocertificate;
- che le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020 conservino la propria validità fino al 31 luglio 2020;
- che, previa richiesta dell'assistito, le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 conservino la propria validità fino al 31 luglio 2020.

Precisato, pertanto, che gli assistiti di cui al punto precedente potranno avvalersi della validità dei certificati di esenzione da reddito e fascia di reddito sotto la propria responsabilità con l'obbligo di comunicare alle Azienda USL di appartenenza, anche attraverso la funzionalità telematica, le eventuali variazioni.

Precisato che in ogni caso è responsabilità dello stesso assistito cui si riferisce l'attestazione comunicare tempestivamente all'Azienda USL, anche tramite la modalità telematica la perdita del diritto all'esenzione da reddito e alla fascia di reddito.

Dato atto che l'assistito, comunque, è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione e della fascia di reddito, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, in base all'art 76 del DPR 445/2000.

Considerato che il contenuto di tutte le autocertificazioni sarà comunque oggetto di controllo in base al DPR 445/2000 e secondo quanto previsto dal DM 11.12.2009.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1-di prorogare fino al 31 luglio 2020 la validità delle autocertificazioni delle esenzioni da reddito e delle fasce di reddito, in scadenza il 31 marzo 2020, utili per le prestazioni rese in ambito sanitario; tali disposizioni si applicano agli assistiti che non sono presenti a nessun titolo negli elenchi relativi agli assistiti esenti da reddito o con fascia di reddito messi a disposizione dal sistema Tessera Sanitaria entro il 31 marzo 2020;
- 2-di precisare che gli assistiti sono comunque responsabili, anche penalmente, di eventuale utilizzo dell'esenzione da reddito o della fascia di reddito, al momento della prescrizione, qualora si siano modificate le loro condizioni, tali da determinare la perdita del diritto all'esenzione o alla fascia di reddito. Gli assistiti hanno l'obbligo di comunicare all'Azienda USL di appartenenza le eventuali variazioni intervenute;
- 3-di precisare che le Aziende USL, ai sensi del DPR 445/2000, sono tenute ad effettuare verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai cittadini recuperando, in caso di decadenza dal beneficio, gli importi del ticket non corrisposto per le prestazioni erogate;
- 4-di prorogare fino al 31 luglio 2020 tutte le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020;
- 5-di prorogare fino al 31 luglio 2020, previa richiesta dell'assistito, le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020;
- 6-di impegnare le Aziende Sanitarie a garantire un'adeguata comunicazione delle presenti disposizioni in favore degli operatori e professionisti coinvolti e dei cittadini interessati;
- 7-di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
- 8-di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, canale Emergenza Coronavirus.

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 24/03/2020

Il responsabile del procedimento  
Ombretta Checconi

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge



## **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 24/03/2020

Il dirigente del Servizio  
Mobilità sanitaria, gestione del sistema  
informativo sanitario e sociale. Osservatorio  
epidemiologico regionale

Paola Casucci  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

## **PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,  
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,  
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 24/03/2020

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE  
- Claudio Dario  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

## PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 24/03/2020

Assessore Luca Coletto  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---